

(N. 557)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1979

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia
e San Marino concernente la rivalutazione del canone doganale,
effettuato a Roma il 18 maggio 1978

ONOREVOLI SENATORI. — In virtù dell'articolo 52 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 tra Italia e San Marino, la Repubblica italiana corrisponde al Governo sammarinese un canone che rappresenta il corrispettivo delle specifiche rinunce di San Marino in materia di dazi doganali o diritti accessori sulle merci provenienti da Stati terzi, la produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione in Italia, cui si aggiungono altresì impegni di carattere monetario e finanziario.

Tale canone, periodicamente rivalutato nel corso degli anni trascorsi in base ad accordi

aggiuntivi stipulati tra i due Paesi, venne da ultimo fissato in 3 miliardi di lire annui a partire dal 1° gennaio 1975.

A seguito dell'elevato tasso di inflazione, il Governo sammarinese ha chiesto un nuovo adeguamento del canone stesso e da parte italiana, previo parere favorevole delle Amministrazioni competenti, si è ritenuto di poter acconsentire alla richiesta.

Con Scambio di Note in data 18 maggio 1978 è stato raggiunto un accordo tra i due Paesi per elevare la misura dell'attuale canone doganale, di cui all'articolo 3 dell'accordo aggiuntivo in materia economica, fi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nanziaria e monetaria del 10 luglio 1974, da 3 miliardi di lire a 4 miliardi e 500 milioni di lire annue, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza.

Nello Scambio di Note in questione viene richiamato il principio che la fissazione dell'adeguamento doganale tiene altresì conto di altre facilitazioni che sono accordate a vario titolo da parte italiana alla Repubblica di San Marino.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e San Marino concernente la rivalutazione del canone doganale, effettuato a Roma il 18 maggio 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito nello Scambio di Note stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di complessive lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'accantonamento « Istituzione di nuove Università statali » e per lire 1.500 milioni lo specifico accantonamento.

All'onere relativo all'anno finanziario 1980 di lire 1.500 milioni si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO DELLE NOTE

Roma, 18 maggio 1978

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi alla richiesta del Governo di San Marino diretta alla rivalutazione del canone doganale attualmente corrisposto dal Governo italiano ed alle conseguenti conversazioni tenute al riguardo dalle Amministrazioni dei nostri due Paesi.

Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che dalle predette conversazioni è emerso che la misura della rivalutazione debba essere corrispettivo delle rinunce previste agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1-2-3 e 4, della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939 e successive aggiunte e modifiche e tener anche conto di tutte le altre facilitazioni accordate a vario titolo da parte italiana alla Repubblica di San Marino.

Si è pertanto convenuto di elevare la misura dell'attuale canone doganale, di cui all'articolo 3 dell'accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria del 10 luglio 1974, da 3 miliardi a 4 miliardi e 500 milioni di lire annue, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza.

Se il Suo Governo concorda con quanto precede, ho l'onore di proporLe che il presente scambio di lettere costituisca un accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, ad integrazione e parziale modifica di quelli sopra richiamati, che entrerà in vigore nel momento in cui i rispettivi Governi si saranno reciprocamente comunicato l'avvenuto adempimento delle formalità a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

S. E
Dr. Giancarlo GHIRONZI
Segretario di Stato
per gli Affari Esteri

SAN MARINO

Il Ministro degli Affari esteri
(Arnaldo FORLANI)

San Marino, 18 maggio 1978/1677 d. F. R.

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alla richiesta del Governo di San Marino diretta alla rivalutazione del canone doganale attualmente corrisposto dal Governo italiano ed alle conseguenti conversazioni tenute al riguardo dalle Amministrazioni dei nostri due Paesi.

Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che dalle predette conversazioni è emerso che la misura della rivalutazione debba essere corrispettivo delle rinunce previste agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1-2-3 e 4, della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939 e successive aggiunte e modifiche e tener anche conto di tutte le altre facilitazioni accordate a vario titolo da parte italiana alla Repubblica di San Marino.

Si è pertanto convenuto di elevare la misura dell'attuale canone doganale, di cui all'articolo 3 dell'accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria del 10 luglio 1974, da 3 miliardi a 4 miliardi e 500 milioni di lire annue, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza.

Se il Suo Governo concorda con quanto precede, ho l'onore di proporLe che il presente scambio di lettere costituisca un accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, ad integrazione e parziale modifica di quelli sopra richiamati, che entrerà in vigore nel momento in cui i rispettivi Governi si saranno reciprocamente comunicato l'avvenuto adempimento delle formalità a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti ».

Al riguardo ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica concorda con quanto precede.

Accolga, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

S. E

On. Dr. Arnaldo FORLANI
Ministro degli Affari Esteri
Ministero degli Affari Esteri

ROMA

Il Segretario di Stato
(Giancarlo GHIRONZI)